

- I786
al
I790
CONGRESSI - nota degli AFFARI PENDENTI per i Congressi tenuti dai
sigg. SINDACI, con unita rubrica dei documenti un
tempo collegati a dette pratiche.
- I789
2I/8
GIURISDIZIONE - Richiesta di conglobare per il FIUME OLONA le cause
al TRIBUNALE di Ia ISTANZA di MILANO, per gli affari
occorrenti all'amministrazione del F.O., con lettera
del Marchese ANTONIO VISCONTI sindaco e delato al
don ASCANIO FRANCESCO di CASTEL ROTTO, del Reale
Governo, che risponde che è stata presentata la sup-
plica a S. Maestà il RE.
- I789
6/5
GIURISDIZIONE - altra copia di detta corrispondenza fatta in al-
tra data.
- I790
I4/9
SENTENZA Il 14/9 il Tribunale di Appello delega il Tribunale
di Ia Istanza alle occorrenze che possono necessitare
per il Governo ed i ripari del F.O. in tutta la sua
estensione.
- I790
I4/9
DECRETO - Originale del 14/9 a firma SPANNOCCI presidente del
TRIBUNALE d'APPELLO confermando la Giurisdizione di
Ia Istanza in sostituzione del GIUDICE PRIVATIVO
inserito nelle antiche N.C.
- I791
EDITTO Editto per la visita al Fiume Olona dell'ing. GIOVANNI
PEREGO
- I791
4/3
EDITTO del 4/3 del Tribunale di Ia Istanza per il Cassiere
e l'esazione.

A V V I S O

Sopra alcuni ricorsi dé Sindaci del Fiume Olona, e di vari Mugnai utenti di quel Fiume, né quali oltre le altre cose impò-
ravano, che fosse istantaneamente provveduto allè usurpazioni
delle acque, che commettevansi dai confinanti Possessori, per
le quali veniva a mancare nel detto Fiume l'acqua necessaria
a far ruotare i loro Mulini, mediante la Deputazione di un
GIUDICE PRIVATIVO in tutta l'estensione del Fiume medesimo a
norma di quanto prescriversi nelle così dette NUOVE COSTITUZIONI
di questo Dominio al titolo " De Officio Commissarii, et Judicis
Olonae ", il Supremo Tribunale sentito il parere della Commis-
sione Giudiziaria, e considerando i bisogni, che esigono immediato
provvedimento; affinchè i Mulini ~~non~~ non rimangono senza la suf-
ficiente acqua per la troppo necessaria ruotazione, ha per ora
conferito al REGIO TRIBUNALE di PRIMA ISTANZA di MILANO la pri-
vativa Giurisdizione in tutta l'estensione del suddetto Fiume
Olona, affinchè possa indilatatamente provvedere ai rappresentati
bisogni, che esigano istantaneo riparo.

In conformtà pertanto dell'ordinato dallo stesso SUPREMO ai
notifica al pubblico la surriferita interinale Delegazione
del predetto Regio Tribunale di Ia Istanza, affinchè, occorrendo
a qualunque Persona qualche provvedimento istantaneo riguardan-
te il detto Fiume, possa dirigersi ad esso TRIBUNALE di PRIMA
ISTANZA qual GIUDICE PRIVATIVO, da cui verrà somministrata
pronta giustizia.

Dal Regio Tribunale d'Appello, Milano I4 Settembre 1790

S P A N N O C C H I

DELFINONI.

In Milano per Gaetano Motta Stampatore al Malvantonone.

S.I.R.M. -

Il fiume Olona traendo l'origine dalle falde del Sacro Monte di VARESE scorre per la tratta di 30 e più miglia a sboccare nel NAVIGLIO GRANDE presso le mura di P.T. di MILANO. Serve all'esercizio di 420 e più RUOTE di Mulini ed altri Edifici, ed alla irrigazione di circa 16 mila Pertiche di fondi.

La necessità della Macinatura dei Grani, a cui la numerosa popolazione di molti Luoghi esistenti nei Contorni del Fiume non può altronde provvedere se non con gravissimo dispendio, ed incomodo per la notevole distanza di altre acque con Mulini, ed il considerevole beneficio ridondante all'Agricoltura da così estese irrigazioni, ha fatto sempre riguardare questo Fiume come un oggetto di pubblico interesse, meritevole perciò di una specifica Legislazione.

Quindi negli STATUTI di MILANO e nel CODICE PROVINCIALE della LOMBARDIA AUSTRIACA pubblicato col nome di NUOVE COSTITUZIONI offresi un Titolo particolare di Leggi per la conservazione e regolamento del Fiume medesimo.

Giusta il prescritto in queste Costituzioni vegliarono alla di Lui cura un SENATORE specialmente delegato con il titolo di conservatore, un Regio Giudice Commissario, Sei dei più distinti fra gli utenti col il nome di SINDACI rappresentanti il loro CORPO GENERALE, oltre che gli Uffici Subalterni

L'amministrazione erano presso i Sindaci, ed al Giudice Commissario era appoggiata la POTESTA' coattiva per le provvidenze economiche, e la Giudiziaria nelle civili contese; ed a tutti presiedeva il Ministro CONSERVATORE, il quale riceveva altresì i Ricorsi, i Reclami, gli appelli delle Ordinazioni del GIUDICE da riconoscersi, e definirsi dal Senato.

I provvidi NUOVI REGOLAMENTI giudiziari e politici della S.C. R.M. Vostra ordinati a sollievo e vantaggio comune de' suoi amatissimi sudditi che manifestano costantemente la sua paternasollecitudine, e fanno Loro ovunque sentire la Sovrana beneficenza somministrano ai presentanei SINDACI di detto Fiume, umilissimi Servitori e fedelissimi Sudditi della Maestà Vostra la desiderabile occasione di presentarsi all'Augustissimo Suo trono.

I Numerosi Utenti che risultano dall'Acchiusa nota chiamati in GENERALE CONGRESSO hanno trovato necessario di continuare in Società e mantenere la loro Rappresentanza raccolta in Otto Delegati col nome pure di SINDACI, ed a questa affidare l'amministrazione del Fiume perchè non rimangano trascurati gli occorrenti provvedimenti, nè abbandonato all'arbitrio de' Singoli Utenti l'uso dell'acqua la quale non può bastare al bisogno di tutti quegli che ne hanno diritto, se tale uso non è difeso dalle usurpazioni, e circoscritto ai tempi, e né modi prescritte dalle riferite Leggi.

Tali provvidenze occorrono frequentemente, come frequenti sono pure gli abusi e le liti che da questi provengono.

Restando ora abolito l'Ufficio di GIUDICE COMMISSARIO, e la DELEGAZIONE del CONSERVATORE, e cadendo le diverse tratte del corso del Fiume sotto diverse GIURISDIZIONI e Regie e Feudali sarebbero obbligati li Sindaci dividere fra queste giurisdizioni le loro istanze giuridiche secondo le diverse situazioni nelle quali debbono prestarsi ai provvedimenti o dove abitano gli utenti od altre persone da convenirsi.

La massima parte degli Utenti, ed i Possessori del più esteso perticato, i Sindaci, ed i Subalterni abitano in Milano, ed una rimarchevole porzione del Fiume giace nella giurisdizione del Regio TRIBUNALE di Prima ISTANZA della stessa Città.

Quindi gravissimo riuscirebbe l'incomodo ed il dispendio dovendo ogni volta rivolgersi ai vari Dicasteri; né potrebbero ottenersi secondo l'esigenza le pronte provvidenze.

Sommamente per ciò interessa agli utenti dell'Olonza, che venga riconosciuta la POTESA' GIUDIZIARIA, e coattiva nel solo Regio TRIBUNALE di Ia ISTANZA in MILANO, colla successiva subordinazione provvidamente prescritta agli altri Tribunali Superiori. Avendo ciò i Sindaci implorano al Regio Imperiale Congregazione di Governo, è stato risposto ostare gli ordini.

Sull'esempio del diritto concesso alle COMUNITA' dell'avvocazione delle Loro Cause ai TRIBUNALI COLL.TI della Città non ostante che esistano fuori dal loro Distretto, essendo il Corpo degli Utenti d'Olonza non meno riguardevole delle più ampie COMUNITA', prendono detti Sindaci coraggio di umigliare le loro suppliche alla S. C. M. Vostra.

Implorando come fanno la Delegatione del Regio Tribunale di Prima Istanza di Milano per tutti gli affari civili contenziosi come altresì la facoltà di usare per la esigenza delle Imposte che si fanno per supplire alle spese occorrenti per il Fiume sudd° dei privilegi di pronta esecutibilità de quali godono gli ESATTORI delle COMUNITA' e godea in passato eziandio il Cassiere del Fiume che &

stemma

L E O P O L D U S II, DEI, gratia electus Romanorum Imperator,
semper AUGUSTUS, GERMANIAE, HUNGARIAE, 9 BOHEMIAE Rex
Archidux AUSTRIAE, Magnus Dux HETRUIRIAE, Dux BUR-
GUNDIAE, MEDIOLANI & MANTUAE Ex . Sc. Sc.

Ferdinando, Principe Reale di Ungheria, e di Boemia, Arciduca
d'Austria, Duca di Borgogna e di Lorena ec. Cesareo
Reale Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale
nella LOMBARDIA Austriaca.

All'oggetto di togliere gli inconvenienti, che accadono nelle
frequenti istantanee vertenze relative al Fiume Olona dopo
l'introduzione del nuovo Sistema Giudiziario, per non esservi
come nel passato un Giudice Privativo, a cui dirigersi, si è
degnata Sua Maestà l'Imperatore, e Re nostro Signore di prescri-
vere le opportune provvidenze col Reale Dispaccio dato in
VIENNA il giorno 8 Novembre prossimo passato, del tenore seguen-
te :

L' Imperatore, e Re ecc. ecc. ecc.

" Mostro Dilettissimo Fratello Serenissimo Arciduca Ferdinando
Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale in Lombardia
Austriaca. E' stata portata alla Nostra Intelligenza, e deter-
minazione la consulta del SUPREMO TRIBUNALE di GIUSTIZIA, ac-
compagnata da una rappresentazione del Serenissimo Arciduca
Governatore, e riguardante la Supplica del SINDACO del Fiume
Olona, per ottenere la ripristinazione di un Giudice Privati-
vo, quale esisteva al tempo antico delle costituzioni provin-
ciale di Milano, per le vertenze, ed ispezioni giudiziarie
intorno al detto Fiume, come pure acciocchè sia permesso di fare
uso del privilegio Fiscale al loro Cassiere, ossia Esattore
delle quote, che si pagano dagli Utenti dello stesso Fiume
per la sua manutenzione. Siamo rimasto informato, essere bensì
cessata col nuovo sistema giudiziario la detta privativa giu-
risdizione, esercita in passato da un SENATORE DELEGATO, ma che ciò
è avvenuto solamente per un effetto del Piano Generale de' nuo-
vi tribunali, per cui sono state rimesse a' rispettivi Giudici
inferiori locali tutte le facoltà relative al disbrigo della
materia contenziosa in Prima istanza, senza che siasi poi fatta in ta-
le riforma una speciale attenzione al singolar bisogno in oggi
rappresentato dai Sindaci del Fiume Olona; come inserviente
agli oggetti li più indispensabili all'Agricoltura locale, e
della comune sussistenza, quali sono le irrigazioni, ed i Mu-
lini.

Avendo noi pertanto riconosciuto che in riguardo al corso rego-
lare della Giustizia, non si oppone nulla all'implorata provvi-

denza

denza, introdotta dalle antiche leggi dello Stato, e mantenuta placidamente fino all'accidentale sua cessione, come sopra; siamo perciò venuto nella risoluzione di confermare, come confermano in virtù del presente Nostro Rescritto, la DELEGAZIONE già disposta in via provvisoria dal Supremo Tribunale di Giustizia, del Tribunale di Prima Istanza di Milano, il quale perciò si dovrà riconoscere tacitamente in avvenire qual GIUDICE PRIVATIVO per le vertenze del Fiume Olona, entro i limiti prescritti dalle leggi provinciali, e dall'osservanza preesistente al nuovo sistema Forense. Approviamo egualmente l'esspediente proposto dalla Consulta, per ciò che riguarda le ricossioni incumbenti al Cassiere degli Uten- ti, e Contribuenti alle Spese del F. O. , cioè, che al medesimo debba compere la norma stabilita per l'esenzione delle Tasse Giudiziarie, e segnatamente col disposto al § 12 dell'attuale Tariffa in materia di volontaria giurisdizione, con che però l'uso di tale privilegio s'intenda accordato per ora soltanto in via di sperimento, e salve le ulteriori cautele che possano risultare dall'esercizio pratico a scanso di ogni abuso incompatibile con la buona giustizia. Si compiacerà il Serenissimo Arciduca Governatore intimare al Supremo Tribunale di Giustizia, ed al Consiglio di Governo questa Sovrana Nostra determinazione per la corrispo dente loro rispettiva direzione, ed anche disporre, occorrendo, la pubblicazione con Editto, per la notizia d'ogni e ciascuno. Preghiamo Dio, che lo conservi per gran numero d'anni. Vienna 8 Novembre dell'anno 1790 = K.R.V.= Firmat L E O P O L D O = Per S.M. L'Imperatore, e Re G. SPERGES.

Affine però che le dette Sovrane determinazioni sieno dedotte a notizia del Pubblico, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Editto venga pubblicato, ed affisso in tutti i luoghi soliti di questo Stato di Milano, ed incarichiamo tutti i Tribunali, e Giudicanti del medesimo acciò invigilino per l'esatta sua osservanza.

Milano 4 MARZO 1791.

F E R D I N A N D O

Il Conte de WILZEK Vidit.

Legnani

In Milano, nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino
MALATESTA stampatore Regio Camerale.